Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Giovedì, 11 settembre 1930 - Anno VIII** — **Numero 213**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Melo, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino dei prezzi n. 10.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 51. — **Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella estrazione del 14 agosto 1930 nonchè di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione dell'11 agosto 1930. — **Società anonima italiana Gio. Ansaldo & C. (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nelle prime ventisette estrazioni e non rimborsate a tutto il 12 agosto 1930. — Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nella 28ª estrazione del 18 agosto 1930. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Elenco delle cartelle di credito fondiario sorteggiate nella 125ª estrazione dei giorni 11 e 12 agosto 1930. — **Monte dei Paschi di Siena (Credito fondiario):** Elenco delle cartelle 5 e 4,50 per cento lordo; 3,50, 4,50 e 6 per cento netto estratte nei giorni 11 e 12 agosto 1930. — **Società idroelettrica comacina, in Como:** Elenco delle 770 obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 2ª estrazione del 25 agosto 1930. — **Società anonima Cotonificio Enrico Candiani, in Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 27 agosto 1930. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle sorteggiate nelle estrazioni fino al 15 febbraio 1930 incluso e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia:** Elenco delle obbligazioni del prestito esterno della Germania 7 %, Piano Dawes, sorteggiate nella estrazione del 1° settembre 1930. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima dei pollivendoli, in Milano:** 2ª estrazione di obbligazioni ipotecarie.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1541.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **1123.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Rosali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Rosali è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Rosali sostenne l'effettiva spesa di L. 36,749.51;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 777, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Rosali, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 1529,99, L. 3200 e L. 1600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Rosali, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 30.419,52 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 100. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Rosali.

POSTI DI RUOLO N. 4.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28
dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo			L.	32.358,04
2. Retribuzioni per supplenze			»	2.198,62
3. Compensi per insegnanti facoltativi			»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio			»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni			»	2.052,85
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura			»	140 —
Spese sostenute direttamente dal Ministero:				
1. Per scuole non classificate			»	
Totale			L.	36.749,51
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:				
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	1.529,99		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	3.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.600 —	»	6.329,99
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	30.419,52

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1542.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1930, n. **1231.**

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pelago e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 2 giugno 1921, n. 855, con il quale l'Ente autonomo per le case popolari, con sede in Pelago (Firenze), è stato riconosciuto come ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Vista la nota in data 11 aprile 1930, n. 8348, div. II, con la quale S. E. il prefetto di Firenze riferisce che il predetto Ente non ha spiegata alcuna attività per il raggiungimento del fine per il quale era stato costituito;
Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento dell'Ente stesso ed alla conseguente messa in liquidazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente autonomo per le case popolari con sede in Pelago è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Enrico Rezza, segretario del comune di Pontassieve, è nominato liquidatore dell'Ente stesso con il cômpito di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Ente per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 3. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1233.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale pro « R. Ven. Arciconfraternita di misericordia di San Miniato », « Comitato dell'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra (sezione di San Miniato) », « Associazione nazionale fra le madri e vedove di guerra (sezione di San Miniato) ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale il presidente degli Enti di beneficenza riuniti in consorzio « R. Ven. Arciconfraternita di misericordia di San Miniato », « Comitato dell'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra (sezione San Miniato », « Associazione nazionale fra le madri e vedove di guerra (sezione San Miniato) », chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopracitato per il carteggio della tombola nazionale a favore dei detti enti;
Considerate le finalità filantropiche dell'iniziativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Sgretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro « R. Ven. Arciconfraternita di misericordia di San Miniato », « Comitato dell'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra (sezione di San Miniato) », « Associazione nazionale fra le madri e vedove di guerra (sezione di San Miniato) » sono accordate le agevolazioni postali di cui al Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 5. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1234.

Indicazione del colore dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visto il R. decreto 10 marzo 1930, n. 192, che autorizza l'emissione di una nuova serie di francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui al Nostro decreto 10 marzo 1930, n. 192, sono stampati nei seguenti colori:

1° valore da centesimi 30 + 10: cornice in verde americano e vignetta in viola permanente;
2° valore da centesimi 50 + 10: cornice in verde americano e vignetta in bleu;
3° valore da lire 1,25 + 0,30: cornice in bleu china e vignetta in verde cromo;
4° valore da lire 5 + 1,50: cornice in bruno scuro e vignetta in bruno chiaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 6. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1545.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1236.

Estensione al comune di Foggia delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Foggia, diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 15 maggio 1924, col quale fu approvato il progetto redatto dalla ditta Inganni, Scalvini e C., in data 9 febbraio 1923, per la costruzione della fognatura del comune di Foggia, ai sensi e per gli effetti del R. decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convertito in legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Foggia, in data, rispettivamente, 21 novembre e 31 ottobre 1929;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Foggia le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799;

Art. 2.

E' confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dal progetto per la costruzione della fognatura del Comune suddetto, redatto, in data 9 febbraio 1923, dalla ditta Inganni, Scalvini e C., ed è assegnato il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto pel compimento delle opere stesse.

E' approvato il testo unico del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina di Foggia, deliberato da quel podestà con atto in data 10 ottobre 1929.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 8. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1124.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Podargoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Podargoni è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Podargoni sostenne l'effettiva spesa di L. 25,653.89;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune

di Podargoni, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 2203,91, L. 2400 e L. 1200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Podargoni, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 19.849,98 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 101. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Podargoni.

POSTI DI RUOLO N. 3.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . . .	L.	24.229,33
2. Retribuzioni per supplenze	»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.424,56
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale . . .	L.	25.653,89

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	2.203,91	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.200 —	
		»	5.803,91
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928 .		L.	19.849,98

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1547.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1171.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola tecnico-letteraria femminile di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1889, n. 3378 (serie 3ª, p. supplementare), che erige in ente morale la Scuola tecnico-letteraria femminile in Milano e ne approva lo statuto;

Vista l'istanza in data 15 dicembre 1927 del presidente della Scuola predetta, intesa ad ottenere che sia approvato il nuovo statuto deliberato in data 16 gennaio 1926 dall'assemblea dei soci benemeriti e dal Consiglio direttivo della Scuola stessa;

Visto il testo del nuovo statuto predetto, sottoposto alla Nostra approvazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto della Scuola tecnico-letteraria femminile di Milano, deliberato in data 16 gennaio 1926 dall'assemblea dei soci benemeriti e dal Consiglio direttivo della Scuola stessa, nel testo annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 138. — MANCINI.

Statuto della Scuola tecnico-letteraria femminile di Milano.

Titolo, scopo e ordinamento della Scuola.

Art. 1.

La Scuola tecnico-letteraria femminile fondata nell'anno 1870, per iniziativa di alcuni benemeriti insegnanti, ed eretta in ente morale con R. decreto 6 giugno 1889, ora intitolata « Adele Martignoni », ha per iscopo di dare alle giovinette uscite dalle classi elementari un compimento di cultura e la pratica di alcune professioni ed industrie, mettendole in grado di poter decorosamente provvedere a sè stesse ed alla propria famiglia.

Art. 2.

La Scuola si divide in due Sezioni:

a) Sezione letteraria;

b) Sezione tecnico-professionale, compresa in questa la scuola di cucina.

Le materie di insegnamento, il numero e la durata dei corsi per ognuna delle due Sezioni anzidette, sono stabilite dal

programma generale della Scuola, approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 3.

Per essere ammesse alla Scuola le allieve devono aver compiuto i dodici anni di età ed essere licenziate dalla quinta classe elementare.

Esse pagano una tassa di iscrizione annuale ed un'altra tassa per ognuno degli insegnamenti che intendono di frequentare.

La misura di questa tassa è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. Potrà però il Consiglio stesso esonerare tanto dall'una come dall'altra tassa quelle allieve delle quali sia provata la disagiata condizione economica.

Art. 4.

La Scuola rilascerà certificati di frequenza e di licenza.

Di frequenza per le allieve iscritte nell'una e nell'altra delle due Sezioni, di licenza per determinate materie professionali in seguito ad una regolare prova di esame.

Art. 5.

Le allieve che si distingueranno nei corsi o nelle materie da esse frequentate, potranno concorrere ai premi istituiti in denaro, libri, medaglie o altrimenti. Le norme per il conferimento di detti premi sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Entrate della Scuola.

Art. 6.

La Scuola trae i propri mezzi per il raggiungimento degli scopi anzidetti:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dalle tasse scolastiche;

c) dai sussidi permanenti o eventuali di enti pubblici o privati ed in special modo dal Consorzio per l'istruzione professionale;

d) dalle elargizioni di privati;

e) dal ricavo della vendita di lavori fatti dalle allieve per conto della Scuola.

Assemblea dei benemeriti.

Art. 7.

Sono soci benemeriti della Scuola:

a) i membri del Consiglio direttivo;

b) gli insegnanti della Scuola dopo un triennio di insegnamento;

c) le patronesse;

d) i soci onorari;

e) tutti coloro che, a giudizio del Consiglio direttivo, avranno efficacemente cooperato all'incremento della Scuola.

Art. 8.

L'assemblea generale dei benemeriti si radunerà in via ordinaria due volte l'anno, la prima nel mese di settembre, la seconda in dicembre. In via straordinaria il Consiglio direttivo potrà convocarla quando lo riterrà opportuno.

Nell'uno come nell'altro caso i soci saranno avvertiti a domicilio almeno cinque giorni prima.

Art. 9.

Nella sessione di settembre saranno sottoposti all'assemblea dei soci benemeriti:

a) la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento morale ed amministrativo della Scuola;

b) il bilancio preventivo;

c) le eventuali proposte di nomina di soci onorari, benemeriti e di patronesse.

Nella sessione di dicembre:

a) il rendiconto economico e finanziario dell'anno scolastico precedente con la relazione dei revisori;

b) la nomina dei membri del Consiglio scaduti o dimissionari;

c) la nomina dei revisori.

Art. 10.

L'assemblea è legalmente costituita e potrà deliberare quando sia presente almeno un quinto dei soci. Però, scorsa mezz'ora da quella fissata per la convocazione, potrà la stessa assemblea deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e fungerà da segretario il segretario del Consiglio medesimo.

Ogni socio ha diritto ad un voto e le deliberazioni dell'assemblea si prendono di regola a maggioranza di voti.

Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di quattordici membri effettivi, oltre le cariche onorarie.

Sono membri effettivi:

a) *per diritto*: il provveditore agli studi per la Lombardia, un membro della Deputazione provinciale, il podestà del comune di Milano ovvero un suo delegato, un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ed uno della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;

b) *per elezione*: nove consiglieri nominati dall'assemblea dei soci benemeriti.

Art. 12.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, rinnovandosi ogni anno per un terzo quelli eletti dall'assemblea dei benemeriti per sorteggio nei primi due anni e quindi per anzianità. I membri uscenti di carica sono rieleggibili.

Quelli eletti dal Consiglio in surroga di altri cessati resteranno in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i consiglieri surrogati.

Art. 13.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; essi durano in carica fino alla loro scadenza da membri del Consiglio direttivo.

Al presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, ad uno dei due vice-presidenti, è affidata anche la legale rappresentanza della Scuola sia di fronte a terzi quanto in giudizio.

Art. 14.

Il Consiglio si raduna almeno due volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quante volte, a giudizio del presidente, il bisogno lo richieda.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi ed essere spedito a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno sette consiglieri e il voto favorevole della maggioranza di essi. Però, trascorsa mezz'ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza si riterrà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alle adunanze del Consiglio assisterà di diritto, con voto consultivo, il direttore o chi lo sostituisce.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo nomina anzitutto il personale della Direzione e gli impartisce le istruzioni necessarie per il buon andamento didattico ed amministrativo della Scuola. Inoltre delibera sul conto preventivo e su quello consuntivo da presentarsi all'assemblea dei benemeriti, sentite le proposte della Direzione, ed invigila sul regolare funzionamento della Scuola medesima sia direttamente come delegando alcuni dei suoi membri.

E' inoltre investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti al buon governo della Scuola.

Amministrazione economica.

Art. 16.

Agli effetti della gestione economico-finanziaria della Scuola, l'esercizio amministrativo corrisponde nei suoi termini alla durata dell'anno scolastico, e cioè decorre dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 17.

I revisori sono in numero di due e vengono nominati ogni anno dall'assemblea dei soci benemeriti.

Essi hanno l'incarico di esaminare i rendiconti annuali corredati dai relativi titoli giustificativi e le scritture da cui vengono desunti, riferendone in apposita relazione alla assemblea dei soci benemeriti.

Art. 18.

Il servizio di cassa per tutti i bisogni della Scuola è fatto dal tesoriere nominato dal Consiglio direttivo, come da precedente art. 13.

Esso cura l'esazione delle entrate e la erogazione delle spese, nonchè l'impiego dei fondi eccedenti l'ordinario fabbisogno, nei modi che saranno determinati dal Consiglio.

Per le spese correnti è autorizzata la Direzione a tenere un fondo di cassa non superiore a L. 5000 di cui sarà dato conto al tesoriere per le debite registrazioni.

Art. 19.

Nessun prelevamento od esazione potrà essere fatta dal tesoriere se non dietro mandato od autorizzazione firmata dal presidente o dal vice-presidente e dal segretario.

Direzione e insegnanti.

Art. 20.

La direzione della Scuola è affidata ad un direttore o ad una direttrice coadiuvata da una vice-direttrice per la parte disciplinare, e da una segretaria e vice-segretaria di direzione.

Vengono tutti nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, il quale fisserà di volta in volta le condizioni e la durata dell'assunzione.

Art. 21.

Il direttore della Scuola ha alle sue dipendenze il personale di segreteria, insegnante, di laboratorio e di servizio.

Esso ha la responsabilità dell'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo della Scuola, dell'indirizzo tecnico ed artistico dei laboratori e del regolare funzionamento di tutti gli altri servizi.

Assiste alle adunanze del Consiglio direttivo e sottopone alla sua approvazione i programmi e tutte le altre proposte che reputa utili e necessarie al buon andamento della Scuola.

Art. 22.

Gli insegnanti sono nominati dal Consiglio direttivo dietro proposta della Direzione ed eventualmente in base a concorso.

La nomina si intende fatta sempre per la durata dell'anno scolastico in corso.

Essi esercitano il loro ufficio sotto la vigilanza della Direzione e sono responsabili della buona conservazione del materiale didattico loro affidato.

I medesimi si riuniscono al principio dell'anno scolastico per stabilire d'accordo la ripartizione degli insegnamenti, i programmi particolareggiati ed i rispettivi orari.

Art. 23.

Il Consiglio direttivo, sentito il parere della Direzione della Scuola, stanzia ogni anno in bilancio la somma da ripartirsi a titolo di indennità agli insegnanti, in proporzione alle rispettive prestazioni personali.

Comitato delle patronesse.

Art. 24.

A coadiuvare la Direzione, nella vigilanza della Scuola, è istituito un Comitato di patronesse nominato dal Consiglio e che dura in carica tre anni.

Ufficio delle patronesse è specialmente quello di vigilare sul contegno e sul profitto delle allieve, occupandosi specialmente delle scuole di lavoro, proponendo alla Direzione quei provvedimenti che, per il migliore andamento della istituzione, reputeranno utili o necessari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1548**.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **1249**.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica a sottoscrivere e versare la somma di L. 800.000 per aumentare di altrettante il capitale statale della Società Aerea Mediterranea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1319, col quale si autorizza il Ministero dell'aeronautica a partecipare con un capitale di L. 7,200.000 alla costituzione della Società Aerea Mediterranea;

Considerata la necessità improrogabile ed urgente che il capitale della predetta Società venga aumentato di lire 800.000, portandolo così a L. 8.000.000 per fare fronte agli acquisti di materiale ed agli impianti necessari per le nuove linee alla suddetta Società affidate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a sottoscrivere e versare la somma di L. 800.000 per aumentare di altrettante il capitale statale della Società Aerea Mediterranea.

Art. 2.

La somma suddetta, da pagarsi con mandato diretto intestato alla Società Aerea Mediterranea, sarà imputata al capitolo 48 R. P. del bilancio per l'esercizio 1929-30, riprodotto col n. 52 nell'esercizio in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Balbo — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 20. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1549.**

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. **1251.**

Istituzione degli uffici del Genio civile di Ariano di Puglia e di Melfi per i servizi dipendenti dal terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento per il servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 23 luglio 1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la ordinaria competenza degli uffici del Genio civile di Avellino e di Potenza pel servizio generale in quanto interessi la relativa circoscrizione territoriale, sono istituiti a decorrere dal 4 agosto 1930-VIII per i servizi dipendenti dal terremoto del 23 luglio 1930:

a) un ufficio speciale in Ariano di Puglia;
b) un ufficio speciale a Melfi.

Art. 2.

La competenza territoriale di detti uffici speciali sarà stabilita con successivo Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Di Crollalanza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 22. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1550.**

REGIO DECRETO 22 agosto 1930, n. **1252.**

Competenza territoriale degli uffici speciali del Genio civile pel servizio terremoto di Ariano di Puglia e di Melfi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 3 agosto 1930-VIII, col quale sono stati istituiti a decorrere dal 4 agosto successivo gli uffici speciali del Genio civile pel servizio terremoto di Ariano di Puglia e di Melfi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La competenza territoriale degli uffici speciali del Genio civile pel servizio terremoto di Ariano di Puglia e di Melfi si estende rispettivamente sui Comuni come appresso indicati:

Ufficio di Ariano di Puglia: comune di Andretta, Aquilonia, Ariano di Puglia, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Castelfranci, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombarda, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Melito-Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra Irpino, Paternopoli, Rocca S. Felice, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Sant'Arcangelo-Trimonti, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, Savignano di Puglia, Sturno, Taurasi, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

Ufficio di Melfi: comune di Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Rionero e Monticchio, Ripacandida, Ruvo del Monte, S. Fele.

Art. 2.

Il servizio pel terremoto dei Comuni non compresi nella competenza territoriale degli uffici speciali di Ariano di Puglia e di Melfi sarà espletato dagli uffici ordinari del Genio civile competenti per territorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1203.

Erezione in ente morale della Fondazione « Cav. Giuseppe Baratelli », con sede in Varese.

N. 1203. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Cav. Giuseppe Baratelli » con sede in Varese, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Varese, e ne è approvato con modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1552.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1204.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Dispensario antitubercolare Rosa Serraino Vulpitta », con sede in Trapani.

N. 1204. R. decreto 24 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Dispensario antitubercolare Rosa Serraino Vulpitta », con sede nel comune di Trapani, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato con modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1553.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1205.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Parroco Luigi Gabrieli », con sede in Calimera.

N. 1205. R. decreto 24 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Parroco Luigi Gabrieli », con sede nel comune di Calimera (Lecce), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1207.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ilario Lavarini e Coniugi Torti », con sede in Sovazza, frazione del comune di Armeno.

N. 1207. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ilario Lavarini e Coniugi Torti » con sede in Sovazza, frazione del comune di Armeno (Novara), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1212.

Erezione in ente morale del « Centro di cultura e propaganda corporativa » di Firenze.

N. 1212. R. decreto 24 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il « Centro di cultura e propaganda corporativa » di Firenze viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1556.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1216.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cav. Bernardo Roveda », in Casargo.

N. 1216. R. decreto 24 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cav. Bernardo Roveda », nel comune di Casargo (Como), viene eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1557.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1217.

Erezione in ente morale del « Pio ritiro per i vecchi poveri Giuseppe Devoto », con sede in Lavagna.

N. 1217. R. decreto 24 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'istituzione « Pio ritiro per i vecchi poveri Giuseppe Devoto » con sede nel comune di Lavagna (Genova), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1558.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1218.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Elsane.

N. 1218. R. decreto 18 luglio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Elsane (provincia di Fiume).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1930.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione incaricata della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia », in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile corrente anno con il quale è stato prorogato fino al 31 agosto c. a. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia;

Vista la proposta del prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre corrente anno.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5154)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1930.

Proroga del termine assegnato al commissario per la temporanea gestione della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile u. s. col quale si fissava al 31 luglio u. s. il termine, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suo lavori è prorogato fino al 31 dicembre p. v.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5161)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/396/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco di Maria, nato a Trieste il 2 settembre 1883 e residente a Trieste, Trebiciano 154, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Vittoria Kralj nata Makulan fu Giuseppe, nata il 29 maggio 1899, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 20 settembre 1911, figlio;
3. Bruno di Francesco, nato il 18 ottobre 1921, figlio;
4. Quirino di Francesco, nato il 17 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2914)

N. 11419/398/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 17 febbraio 1904 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8-1, è restituito nella forma italiana di « Coretti».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2916)

N. 11419/433/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zink don Andrea fu Francesco, nato a Trieste il 20 novembre 1870 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 294, è restituito nella forma italiana di « Zini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2917)

N. 11419-24225.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Bussanich fu Antonio, nato a Cherso il 6 ottobre 1886 e residente a Trieste, via Genova n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Francesca Pecnik in Bussanich fu Giuseppe, nata il 18 settembre 1891, moglie;
2. Aldo di Nicolò, nato l'11 novembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3262)

N. 11419-22387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Leopoldina Dejach in Gallucci fu Ugo, nata a Montona il 23 dicembre 1896 e residente a Trieste, via Media n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Dea »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Leopoldina Dejack in Gallucci è ridotto in « Dea ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3263)

N. 11419-22388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dejak Ugo fu Ugo, nato a Montona il 26 dicembre 1893 e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dea »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dejak Ugo è ridotto in « Dea ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3264)

N. 11419-11511.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giocomo Hafner recte Soln fu Giovanni, nato a Gorice (Jugoslavia) il 18 luglio 1869 e residente a Trieste, via Milano n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Hafner recte Soln è ridotto in « Vasari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Kastner di Cecilia, nata il 19 luglio 1858, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3265)

N. 11419-10724.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Gruden fu Andrea, nato a Triaste il 6 giugno 1895 e residente a Bologna, via Sebastiano Serlio n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gordeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Gruden è ridotto in « Gordeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Albina Gruden nata Krescak di Andrea, nata l'8 novembre 1900, moglie;
2. Giorgio di Vladimiro, nato il 16 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3266)

N. 11419-14077.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Lach fu Giuseppina, nato a Trieste il 25 dicembre 1895 e residente a Trieste, via Gregorio Mansauta n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Lach è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida De Carli in Lach di Marco, nata il 7 maggio 1900, moglie;
2. Stellio di Virgilio, nato il 14 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3267)

N. 11419-19119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Latkovic fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 giugno 1891, e residente a Trieste, via Ginnastica n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacovigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Latkovic è ridotto in « Lacovigi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercede Mottoni in Latkovic fu Carlo, nata il 23 luglio 1896, moglie;
2. Giuseppe di Luigi, nata il 20 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3268)

N. 11419-11554.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Makovec fu Antonio, nato a Comeno il 9 giugno 1885 e residente a Trieste, via Angelo Emo n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macovezzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Makovec è ridotto in « Macovezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Vittoria Vodopivez in Makovec fu Ferdinando, nata il 23 dicembre 1886, moglie;
2. Ferdinanda di Luigi, nata l'11 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3269)

N. 11419-14217.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ferluga ved. Pahor fu Francesco, nata a Trieste il 7 marzo 1860 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacchiori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ferluga ved. Pahor è ridotto in « Pacchieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3271)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 18 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Balbo.

Notificazione di concorso per 18 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 18 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) e cominceranno il giorno che verrà comunicato con avviso personale ai singoli candidati.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica, ruolo di commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di generale (grado 5°).
Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 4.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o di diploma di laurea rilasciato da uno dei Regi istituti superiori di studi commerciali

e istituti equiparati, o laureati in scienze sociali economiche e politiche, ovvero forniti della laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione, cittadino italiano;

b) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del 1° gennaio 1931;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibe, o vedovo senza prole;

e) avere l'attitudine fisica per il servizio militare; l'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Per mezzo di tale visita, contro la quale non è ammesso appello, verrà anche accertata l'idoneità al servizio in Colonia.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo Viminale), non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando, corredate dei seguenti documenti legalizzati dalle competenti autorità:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

g) diploma originale di laurea o copia autentica debitamente legalizzata;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che entro lo stesso termine non fossero state regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda, od eventualmente dei documenti, risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica, indipendentemente dai documenti presentati, si riserva il diritto di escludere dal concorso senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto. Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

A parità di punti nella votazione complessiva, l'ordine di precedenza è stabilito dalla maggiore età.

Art. 12.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 18° compreso.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunziatari.

Art. 13.

I vincitori del concorso, appena nominati tenenti commissari, saranno inviati alla Regia accademia aeronautica, per seguire un corso di istruzione teorico-pratico della durata di quattro mesi, ultimato il quale raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Art. 14.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie dovranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole (Palazzo Viminale).

TABELLA A.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo.	8 »
3	Diritto civile e commerciale	8 »
4	Componimento in lingua francese (*a*).	8 »
	Prove orali.	
1	Diritto amministrativo e costituzionale. . . .	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale.	10 »
3	Diritto corporativo	10 »
4	Economia politica e scienza delle finanze. . .	15 »
5	Diritto internazionale	10 »
6	Legislazione aerea nazionale ed internazionale.	15 »
7	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	15 »
8	Elementi di fisica e chimica.	15 »
9	Lingua francese (*a*)	15 »

(*a*) Il candidato potrà fare l'esame anche in altre lingue estere; per ogni lingua scritta correttamente e parlata correntemente si aggiungerà una unità alla votazione complessiva.

PROGRAMMA.

LINGUA FRANCESE.

I candidati dovranno dar prova di:

1° saper scrivere correttamente e parlare correntemente e con buona pronuncia il francese;

2° saper tradurre a vista dall'italiano in francese.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Lo Stato: Il concetto antico dello Stato e il concetto fascista. Società ed individui. Lo Stato fascista corporativo. L'individualismo di Rousseau. La sovranità. Consenso e forza. Le linee della dottrina politica fascista. L'essenza etica dello Stato fascista. Gli organi dello Stato. Forme di Governo e di Stato. Il concetto del diritto costituzionale.

Stato italiano e fonti costituzionali: Lo Stato italiano. Le origini del diritto costituzionale italiano. Lo Statuto e le altre fonti.

Teoria delle funzioni dello Stato: La distinzione dei tre poteri fondamentali e la critica moderna. Il pensiero di Montesquieu. Il potere unico di governo e le tre funzioni fondamentali. La preminenza della funzione governativa.

Il Capo dello Stato:

a) *La Corona*: La monarchia ereditaria. La reggenza e la luogotenenza. La tutela. Il Re organo supremo dello Stato Inviolabilità e irresponsabilità. Deroghe al diritto comune Beni privati del Re e dotazioni della Corona. Assegni speciali.

b) *Il Re e le funzioni costituzionali*: La legge e gli atti complessi La sanzione delle leggi. La promulgazione delle leggi. La pubblicazione Attribuzioni relative all'attività del Parlamento. Nomina dei funzionari Comando delle forze armate. Funzioni internazionali. Potere di grazia.

Il Primo Ministro e il Governo del Re: La nomina dei Ministri. Il concetto fascista del Governo. Due principî fondamentali della legge 1925. La portata della riforma. Responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo. Le singole disposizioni. La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

La facoltà del Governo di emanare norme giuridiche: Legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Norme parallele e subordinate alla legge. Diritto di ordinanza. L'art. 1 della legge. Regolamenti di organizzazione. Forma dell'emanazione di norme giuridiche. Contratti. Delegazione e decreti legislativi. Ordinanze di urgenza o decreti-legge. Ratifica del decreto-legge.

La Camera dei deputati:

a) *La Rappresentanza*: Il Governo rappresentativo. Le nuove direttive fasciste della rappresentanza politica. Il parlamentarismo ed il fascismo. La nuova Camera fascista dei deputati.

b) *Funzioni ed organi del Parlamento*: La dichiarazione del diritto. Legge costitutiva e leggi particolari. Gli organi. Legislature e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria.

Il Senato: Il sistema bicamerale. La nomina Regia dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari: Procedimenti penali e arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

Il potere giudiziario: La protezione giudiziaria. La giustizia. Le magistrature. Divieto di autodifesa. I giudici naturali ed i Tribunali speciali. L'art. 68 dello Statuto.

DIRITTO CIVILE.

Del diritto civile in generale — Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata — Loro interpretazione — Quando possono avere effetto retroattivo — Della consuetudine.

Persone naturali e giuridiche — Parentele e affinità — Distinzione dei diritti civili — Cittadinanza — Residenza e domicilio — Assenza — Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario — Della proprietà e suo fondamento — Vari modi di acquistarla, occupazione, accessione, unione, prescrizione. Delle espropriazioni.

Del possesso e i suoi effetti — Azione possessoria — Della modificazione della proprietà, usufrutto, uso, servitù personali — Servitù prediali.

Delle successioni in generale — Idonei a succedere — Del testamento — Eredi e legatari — Chi può far testamento e come debba essere fatto — Porzione disponibile e riservata — Successione legittima dei coeredi — Accettazione di eredità — Collazione — Pagamento dei debiti ereditari.

Dei contratti in genere — Elementi dei contratti — Persone incapaci a contrattare — Del consenso e sue forme — Vizi che si oppongono al consenso — Oggetto ed effetto di contratti.

Contratti di compra-vendita — Obblighi del venditore e del contrattore — Contratto di locazione — Come finisce — Suo scioglimento innanzi tempo — Obblighi del locatore e del conduttore — Locazione di opere e di servizi — Contratti di società.

Quasi contratti — Delitti e quasi delitti — Fedeiussione — Pegno — Anticresi, ipoteca. privilegio e diritto di retenzione — Modi con cui si estingono le obbligazioni — Novazione, compensazione, prescrizione.

Atti di notorietà, delle presunzioni — Confessione civile — Mezzi di prova — Atti pubblici e privati — Testi idonei — Perizie — Del giuramento e varie forme.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Concetto e fonti del diritto amministrativo: La funzione amministrativa — Concetto del diritto amministrativo — Attività giuridica e sociale dello Stato fascista — Il fine supremo etico — L'accentuazione dell'attività statale dello Stato fascista — Rapporti del diritto amministrativo con la scienza dell'amministrazione — Fonti del diritto amministrativo.

Concetto e organizzazione della pubblica amministrazione: Concetto — Gli organi — Partizione della pubblica amministrazione — Organi dell'Amministrazione centrale attiva, consultiva e sindacatrice — Organi dell'Amministrazione locale d'ordine governativo e d'ordine autarchico: attività consultiva e sindacatrice — Amministrazioni dirette ed indirette — Organi burocratici e collegiali — La gerarchia amministrativa.

I funzionari e i pubblici impiegati: Concetto — Natura del rapporto — La gerarchia — Lo stato giuridico degli impiegati pubblici — Nomina e giuramento — Dispensa dal servizio — Sanzioni disciplinari — Aspettative — Disponibilità — Incompatibilità — Obblighi speciali dell'impiegato — Diritti degli impiegati — Stipendi e pen-

sioni — Opera di previdenza per il personale civile e militare — Responsabilità degli impiegati.

Amministrazione centrale:

a) Ministeri;

b) Organi consultivi — Corpi tecnici — Consiglio di Stato — Cenno storico — Composizione — Funzionamento — I pareri — I contratti dello Stato;

c) Organi di controllo — La Corte dei conti — Il Regio decreto 18 novembre 1923 sulla Corte dei conti — Controllo preventivo di legittimità — Controllo posteriore — Controllo giudiziario — Organi speciali di controllo.

Amministrazione locale governativa: Il Prefetto — Estensioni delle attribuzioni dei Prefetti — Le direttive dell'azione dei Prefetti secondo la circolare del 5 gennaio 1927 — Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari.

Amministrazione locale autarchica: Generalità e concetto.

a) Gli enti autarchici corporativi — Natura giuridica delle associazioni sindacali riconosciute.

b) I Comuni — Concetto del Comune — Attribuzioni del Comune — Attività patrimoniale e finanziaria — Attività diverse — Municipalizzazioni — La riforma delle municipalizzazioni — Aziende speciali — Gestione ad economia.

c) Organi del Comune — Il podestà — La Consulta — I segretari comunali — Il Governatorato di Roma.

d) Controlli dell'Amministrazione comunale — Generalità — Controlli preventivi di legittimità — Controllo preventivo di convenienza o tutela — La Giunta provinciale amministrativa — Controlli repressivi e sostitutivi.

Amministrazione locale autarchica:

a) Le Provincie — La Provincia e le sue attribuzioni.

b) Organi della Provincia — Il servizio ispettivo sulle Provincie e sui Comuni — La vigilanza politica — La dispensa degli impiegati.

Enti autarchici istituzionali:

1° Cenno sui lineamenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

2° I Consigli provinciali dell'economia — Scopi di essi — Industria e agricoltura — Attribuzioni speciali dei Consigli — Uffici provinciali dell'economia — Norma per la designazione dei numeri delle organizzazioni sindacali.

Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica:

a) Cenni preliminari — Distinzione tra i diritti ed interessi — Legge 20 marzo 1865, alleg. *E* — I tribunali speciali del contenzioso amministrativo — La difesa degli interessi.

b) Tutela giurisdizionale dei diritti: competenza limitata delle autorità ordinarie giudiziarie — Giurisdizioni speciali amministrative.

c) La giustizia amministrativa — I ricorsi semplici: i ricorsi contenziosi — La competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — Scopi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 — Competenza di legittimità del Consiglio di Stato: competenza di merito — Giurisdizione esclusiva — Competenze su questioni di diritti — Effetti della decisione del Consiglio di Stato — La Giunta provinciale amministrativa — Sua competenza di legittimità e di merito — Sua giurisdizione esclusiva.

DIRITTO COMMERCIALE.

Delle persone commercianti — Diritti e doveri propri dei commercianti — Tenuta dei libri di commercio.

Delle società commerciali e delle loro varie specie — Norme principali che le reggono — Società cooperative.

Delle obbligazioni commerciali in genere — Del contratto di trasporto — Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.

Della cambiale — Suoi requisiti — Della girata — Suoi effetti, forme e requisiti — Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione — Dell'avallo — Del protesto di non accettazione.

Delle varie maniere di scadenza delle cambiali — Del pagamento ordinario e per intervento — Protesto per mancato pagamento — Dell'azione di regresso — Procedimento giudiziale — Rivalsa.

DIRITTO CORPORATIVO.

Nozioni preliminari — Lo Stato corporativo — Concetto giuridico, natura giuridica e forme — Stato e società, Stato e popolo, Stato e Nazione — Fini e mezzi dell'attività dello Stato — L'ordinamento sindacale e corporativo.

Organizzazione verticale — Le Associazioni sindacali — Sindacati — Concetti generali — Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge) — Ammissione dei soci — Effetti del riconoscimento — Fine dei Sindacati.

Le Associazioni di grado superiore — Unione di Associazioni, Federazioni e Confederazioni — Gerarchie e poteri disciplinari — Vigilanza e tutela sulle Associazioni di grado inferiore

Il contratto collettivo di lavoro — Nozioni generali — Forme e requisiti formali del contratto — I controlli dello Stato sui contratti collettivi di lavoro — Effetti del contratto — Durata del contratto — Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Organizzazione orizzontale — Il Ministero delle Corporazioni — Consiglio Nazionale delle Corporazioni — Vigilanza e tutela sulle Associazioni sindacali.

Organi di collegamento - Organi centrali - Organi periferici.

Ordinamento giurisdizionale — I giudici — Competenza e controversie — L'azione sindacale — Il procedimento — Sentenze ed impugnative — Disposizioni penali.

LEGISLAZIONE AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Principî generali di diritto aeronautico — Cenni sulla Convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione: suoi rapporti con la legislazione interna — Commissione internazionale di navigazione aerea — Suoi scopi.

L'atmosfera e la sua libertà — Aeromobili — Nazionalità — Certificati di navigabilità — Giurisdizione cui sono soggetti — Registro nazionale.

Aeromobili di Stato — Militari — Privati — Contrassegni — Controlli — Personale di bordo — Brevetti — Licenze — Libretto di volo.

Circolazione aerea — Partenza — Atterramento — Rotte — Segnali — Servizio di polizia — Documenti di bordo — Aeroporti di Stato e privati — Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone — Trasporti vietati — Infortuni — Avarie — Sinistri — Danneggiamenti — Responsabilità — Risarcimento dei danni — Assicurazione.

Servizio doganale — Tasse — Ipoteca aeronautica a trascrizione — Disposizioni penali.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Nozioni fondamentali — Concetto e definizione del diritto internazionale — Fonti — Partizione della materia — Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.

Soggetti del diritto internazionale — Stati e loro classificazione — Stati e territori neutralizzati — Formazione e trasformazione degli Stati — Diritti fondamentali degli Stati.

Oggetti del diritto internazionale — Territorio degli Stati — Mare territoriale — Fiumi — Alto mare — Navi — Giurisdizione sulle navi.

Gli individui come obbietto del diritto internazionale — Cittadini — Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi del diritto internazionale — Capi di Stati — Ministri degli affari esteri — Agenti diplomatici — Agenti consolari — Altri organi delle relazioni internazionali.

Atti e mezzi per porre in essere gli atti da cui derivano obbligazioni internazionali — Trattati — Loro requisiti, forme ed effetti — Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti — Mezzi pacifici per risolvere le controversie internazionali — Arbitrati — Società delle Nazioni — Mezzi coercitivi non bellici — Mezzi bellici — Diritti di guerra.

Diritto internazionale privato — Presupposti e definizioni — Fonti — Limite generale di applicazione delle leggi straniere — Problemi vari — Principali problemi di competenza legislativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenze di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato — Loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazione ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie dei mandati e loro pagamento — Spese fisse.

Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del Portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Bisogni individuali e collettivi — Principî della cessione sociale — Bisogni collettivi ai quali provvede la libera privata iniziativa e bisogni collettivi cui provvedono d'autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici) — Caratteristiche differenziali.

Beni e servigi offerti dagli Enti pubblici — Domanda presunta ed offerta irrecusabile di molti beni e servigi — Condizione della domanda ed offerta per altri beni e servigi pubblici — Mezzi con i quali si provvede ai primi ed ai secondi.

Formazione del patrimonio pubblico — Classificazioni delle attività e passività patrimoniali — Del demanio fiscale.

Delle spese pubbliche (specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano) — Classificazione delle spese pubbliche con speciale riguardo alle spese della difesa interna ed esterna della Nazione — Causa dell'aumento delle spese pubbliche.

Le entrate pubbliche — Entrate ordinarie, originarie e derivate — Imposte, tasse, contributi — Classificazione delle tasse e delle imposte — Criterio della ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini e del minimo sacrificio — Imposta proporzionale e progressiva.

Metodi di accertamento e di riscossione delle imposte — La ripercussione delle imposte.

Le imposte dirette: imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile — Imposta complementare sul reddito.

Le imposte indirette: imposte sui consumi e sui trasferimenti della ricchezza.

Entrate straordinarie — Debito pubblico — Forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione del Debito pubblico — Il tesoro di guerra — La alienazione dei beni patrimoniali.

Il bilancio dello Stato — Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio — Dell'avanzo e del disavanzo — Problema della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

La finanza locale — Le spese dei Comuni e delle Provincie — Le entrate.

ECONOMIA POLITICA.

Economia pura, economia applicata, politica economica — Economia statica ed economia dinamica.

Nozioni generali sui fenomeni economici — Piaceri e pene — Bisogni — Beni — Utilità — Costo — Risparmio.

Scambio in un mercato chiuso — Domanda — Offerta — Prezzo — Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio — Mercato: Elasticità della domanda ed elasticità dell'offerta — Le caratteristiche del commercio al minuto.

Produzione — Considerazioni generali — Fattori della produzione — Legge delle proporzioni definite — Principio dell'uguaglianza nella produttività marginale ponderata dei fattori produttivi dell'impresa e nel mercato — Costo di produzione: variazioni del costo secondo la quantità di prodotto — Caratteristiche dei singoli fattori produttivi — Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, condizione statica e condizione dinamica, salario; sue forme e sue variazioni; migrazioni — Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro, contratti collettivi — Capitale mobiliare, capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse, circolazione interlocale del risparmio — Fattori naturali, rendita fondiaria, edilizia, mineraria — Organizzazione della produzione, impresa, imprenditori, profitto — Distribuzione territoriale della produzione — Fusione ed associazioni di imprese: monopoli industriali.

Scambi internazionali — Teoria dei costi comparati — Regime doganale — Moneta — Funzioni — Domanda ed offerta di moneta — Valore della moneta e sue variazioni nel tempo; effetti economici e sociali — Vischiosità nei prezzi — Distribuzione internazionale dei metalli preziosi — Bimetallismo — Moneta divisionaria — Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili — Assegni — Regime del *gold exchange*, del *bullion standard*, politica delle divise. — Bilancia internazionale dei pagamenti.

Fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale — Inflazione — Deflazione — Cenni sulle riforme monetarie e postbelliche — Analisi della riforma monetaria italiana.

Banche — Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare — Operazioni di credito — Mercato monetario — Mercato finanziario — Rapporti creditizi internazionali.

Dinamica economica — Variazioni accidentali, stagionali, secolari, cicliche — Crisi, cause, svolgimento, varie teorie delle crisi.

Economia corporativa — Carta del lavoro — Politica economica fascista rispetto al lavoro.

Cenni sull'economia italiana: economia agricola, industriale; commercio interno ed internazionale; trasporti; regime monetario — Organizzazione creditizia — Caratteri demografici dell'Italia: movimenti migratori — Politica demografica.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Meccanica — Proprietà generale dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.

Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boule — Manometri.

Termologia — Calore — Misure, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetri — Barometri — Termometri — Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani — Prismi e lenti — Microscopio — Spettoscopio.

Elettricità — Magneti — Calamita — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori della elettricità — Strumenti elettrici di misura.

Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro bromo — Jodio — Fluoro.

Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.

Solfo e i suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.

Silicio — Anidride silicida — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e i suoi composti con l'ossigeno e col zolfo — Carbonati.

Nozioni di chimica organica — Combinazioni delle serie grasse.

Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica — Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.

Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno oro e platino — Loro composti più importanti.

Il Ministro: BALBO.

(5163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 186.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	74.97	Oro	368.31
Svizzera	370.43	Belgrado	33.95
Londra	92.827	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	210.66	Norvegia	5.115
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.70	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.69	Danimarca	5.115
Romania	11.43	Rendita 3.50 %	67.20
Peso Argentino Oro	15.775	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.935	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.875
Dollaro Canadese	19.087	Obblig. Venezie 3.50 %	76.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	246821	Marino Domenico di Salvatore, domic. a New York. . . . L.	50 —
3.50 %	450777	Strolla Teresa di Alessandro, nubile, domic. a Torino . . . »	42 —
Cons. 5 %	388900	Napoletano Giovanni-Giuseppe di Felice, domic. a Siracusa . »	205 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	21474	Scapoli Luigi fu Achille, domic. a Marrara (Ferrara) . . . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	16377	Tosti Francesco di Sesto, domic. a Vico nel Lazio (Roma) . . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	15629	Iannone Pietro di Raffaele, domic. a Polla (Salerno) . . . »	20 —
3.50 % Mista	4307	Gualtieri Virginia fu Giuseppe, nubile, dom. a Spinoso (Potenza) »	70 —
»	5400	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	5956	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	6375	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	2313	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	1641	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	839	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
3.50 %	348044	Congregazione di carità di Giusvalla (Genova) . . . . . »	21 —
»	604684	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale dei SS. Stefano e Margherita in Arcola (Genova) . . . . »	45.50
Prest. Naz. 5 %	9782	Confraternita di Santa Monaca in Atripalda (Avellino) . . . »	25 —
Cons. 5 % Littorio	44344	Parrocchia dei SS. Michele e Paolo in Montieri (Grosseto) . . »	515 —
Cons. 5 % Smarrito solo foglio cedole	243373	Casola Luigi di Gaetano, domic. a Positano (Salerno) . . . »	660 —
Cons. 5 %	357002 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Bertarione Petronilla fu Michele, ved. di Gera Bernardo, domic. in Ivrea (Torino) . . . . » per la proprietà: Gera Michele fu Bernardo, domic. in Ivrea (Torino).	400 —
3.50 %	564232	Gaggino Rosa di Giovanni Battista, nubile, domic. in Alassio (Genova) - vincolata . . . . »	350 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	103583	Canonicato di S. Maria nel Capitolo Cattedrale di Sezze (Roma) L.	199.50
Cons. 5 % (1861)	1.139.872 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Tomaso, Paolina e Carlotta fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Traversa Carolina fu Giuseppe, ved. Tommasi, domic. a Torino . . . . . . » per l'usufrutto: Traversa Carolina fu Giuseppe ved. Tommasi.	100 —
»	1.240.391 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Tommaso fu Giuseppe, minore, ecc. come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
»	1.240.392 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Paolina fu Giuseppe, minore ecc. come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
»	1.240.393 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Tommasi Carlotta fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente proprietà . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	270 —
3.50 %	399715	Asili infantili di carità in Modena rappresentati dal suo presidente pro-tempore . . . . »	87.50
»	399716	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	502197	Asilo infantile Urbano Guglielmo Raisini di Modena . . . »	10.052 —
Cons. 5 %	237518 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Asilo infantile Guglielmo Raisini in Modena » per l'usufrutto: Messori Enrica fu Gaetano ved. Raisini.	12.125 —
3.50 %	483789	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Molinetto, frazione di Mazzano (Brescia) . . . . »	350 —
»	503416	Intestata come la precedente . . . . »	17.50
»	520113	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	586382	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	641608	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	643210	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
»	647554	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	656073	Intestata come la precedente . . . . »	31.50
»	716769	Fabbriceria Parrocchiale del Molinetto in Mazzano (Brescia) . »	21 —
»	722866	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	26858	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
»	249830	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
»	450987	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	596820	Intestata come la precedente . . . . »	31.50
»	31830	Sagrestia di S. Maria Maggiore in Roccamonfina (Caserta) . . »	276.50

Roma, 30 giugno 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4017)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.